T R I B U N A L E D I T E R A M O
Sezione Civile - Procedure concorsuali

N. [redacted] R. Liq. Contr. -

Decreto di chiusura della procedura di liquidazione controllata
Esdebitazione di diritto

Il Giudice Delegato Flavio Conciatori,

letti gli atti della procedura di liquidazione controllata nei confronti di :

[redacted] (cod. fisc. [redacted]);

vista la richiesta di chiusura della procedura presentata dal liquidatore in data 13/11/2026, nella quale si rappresenta:

- che è stata compiuta la ripartizione finale dell'attivo;
- che le ripartizioni ai creditori soddisfano quasi integralmente i rispettivi crediti ammessi;

rilevato che è pertanto possibile chiudere la procedura;

Visti gli artt. 276, 233, 235 C.C.I.I.

DICHIARA

chiusa la procedura di liquidazione controllata sopra individuata.

In ordine all'istanza di esdebitazione rimessa da parte debitrice;

esaminata la relazione rimessa sul punto dal liquidatore in cui segnatamente si specifica che parte debitrice:

- non è stata condannata con sentenza passata in giudicato per bancarotta fraudolenta o per delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, o altri delitti compiuti in connessione con l'esercizio dell'attività d'impresa, salvo che per essi sia intervenuta la riabilitazione. Se è in corso il procedimento penale per uno di tali reati o v'è stata applicazione di una delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, il beneficio può essere riconosciuto solo all'esito del relativo procedimento;
- non ha distratto l'attivo o esposto passività insussistenti, cagionato o aggravato il dissesto rendendo gravemente difficoltosa la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari o fatto ricorso abusivo al credito;

- non ha ostacolato o rallentato lo svolgimento della procedura e abbia fornito agli organi ad essa preposti tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
- non ha beneficiato di altra esdebitazione nei cinque anni precedenti la scadenza del termine per l'esdebitazione, né ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte;
- non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode

visto l'art. 282 C.C.I.I., considerato che non è emersa nessuna delle ipotesi di cui all'art. 280 C.C.I.I.;

dispone

l'esdebitazione di parte debitrice, con esclusione dei debiti derivanti:

a) da obblighi di mantenimento e alimentari;
b) da risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale;
c) da sanzioni penali e amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti.

Il decreto è pubblicato in apposita area del sito web del Tribunale e comunicato è comunicato al Pubblico Ministero (a cura della cancelleria), nonché ai creditori e al debitore (a cura del liquidatore).

Teramo 23/11/2026

il Giudice Delegato

Flavio Conciatori